



Regolamento disciplinare

PREMESSA

Art. 1

Essendo compito preminente della scuola quello di formare gli allievi, contribuendo alla loro crescita umana, civile, culturale, professionale, ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative, mira al rafforzamento del senso di responsabilità personale ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

IL VOTO DI CONDOTTA

Art. 2

La valutazione della condotta dell'alunno scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione dello stesso in ordine a un determinato periodo scolastico. Essa tiene conto di una serie di indicatori stabiliti dal Collegio Docenti e dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

Art. 3

La valutazione della condotta con voto inferiore a 6/10 è decisa in sede di scrutinio dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui siano state precedentemente irrogate misure sanzionatorie per violazione dell'art. 3 (Doveri) dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, e cioè:

- a) per non aver frequentato regolarmente i corsi e assolti assiduamente gli impegni di studio;
- b) per non aver avuto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni quello stesso rispetto, anche formale, che si chiede per se stessi;
- c) per non aver osservato le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti;
- d) per non aver mantenuto un comportamento corretto e coerente coi principi che regolano la vita della comunità scolastica;
- e) per non aver utilizzato correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici a disposizione dell'Istituto;
- f) per non aver rispettato - singolarmente o in gruppo - il quadro normativo, organizzativo ed orario che permette l'esplicarsi delle attività scolastiche nel loro regolare procedere durante l'anno;
- g) per avere commesso infrazioni o reati violanti la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. minacce, ingiurie, percosse, atteggiamenti razzisti, omofobi, improntati a bullismo, molestie sessuali, etc.), oppure suscettibili di determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).
- h) casi previsti dalla normativa vigente

Art. 4

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza della condotta assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata.



SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE

Art. 5

L'alunno che manchi ai suoi doveri scolastici, ovvero il cui comportamento rechi offesa alle regole dell'istituzione scolastica, ad altri alunni, al personale in servizio a scuola, è passibile di sanzioni. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dagli studenti individuati.

SANZIONI IRROGATE DAL DOCENTE

Art. 6

La sanzione disciplinare che può essere irrogata dal docente assegnato alle varie classi è:

- a) il richiamo in forma scritta sul registro di classe elettronico ed eventuale convocazione di un genitore o dell'esercente la potestà parentale.

Art. 7

Ogni docente può intervenire per gli alunni delle classi cui è assegnato. Nel caso in cui un altro docente, o qualsiasi altra figura nell'ambito del personale scolastico, ravvisi o venga a conoscenza di una particolare infrazione, segnalerà la stessa al Consiglio di classe degli studenti interessati.

SANZIONI IRROGATE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

Art. 8

Il Dirigente Scolastico, in presenza di dati incontrovertibili, può adottare, tra gli altri provvedimenti, anche una richiesta di risarcimento danni - nel caso di danneggiamento volontario delle strutture, degli arredi, delle attrezzature e dei sussidi scolastici o degli effetti personali di compagni e di personale della scuola - in base ai principi della responsabilità civile e del Patto di Corresponsabilità liberamente sottoscritto da ogni famiglia al momento dell'iscrizione. Gli interessati possono negoziare la sanzione indicandone le modalità e i tempi di esecuzione.

Art. 9

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale.

SANZIONI IRROGATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 10

Il Consiglio di classe - nonché il Dirigente Scolastico ovvero un suo vicario o delegato - può convocare un genitore o un esercente la potestà parentale di un alunno dietro segnalazione o richiesta di uno o più docenti.

Art. 11

Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate dai Consigli di Classe sono, in ordine crescente di gravità:

- b) divieto di partecipazione a uscite didattiche, attività sportive, momenti di formazione professionale e viaggi d'istruzione;
- c) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, fino a un massimo di 15 giorni.



Art. 12

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica sono adottate dal Consiglio di Classe unicamente in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 13

Il provvedimento disciplinare che comporti l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per uno studente con BES può essere assunto solo previo parere dello psicologo di competenza.

Art. 14

Nel caso in cui venga disposta una sanzione di allontanamento temporaneo, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione del sanzionato e al suo reintegro nella comunità scolastica.

Art. 15

Tale percorso di recupero potrà consistere, in sostituzione della frequenza delle lezioni, nella prestazione di opere sussidiarie a vantaggio del buon funzionamento dell'Istituto, incoraggiando così l'assunzione di stili di comportamento positivo.

SANZIONI IRROGATE DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 16

In caso di infrazioni particolarmente gravi, il Consiglio d'Istituto può prevedere, sentito/i il/i relativo/i Consiglio/i di Classe, l'allontanamento di un/più alunno/i dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni derogando dal limite previsto dall'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. La durata dell'allontanamento sarà adeguata alla gravità dell'infrazione commessa, ovvero al permanere di una situazione di pericolo.

Art. 17

Le suddette sanzioni si applicano quando:

- a) siano stati commessi infrazioni o addirittura reati violanti la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. minacce, ingiurie, percosse, atteggiamenti razzisti, omofobi, improntati a bullismo, cyberbullismo, molestie sessuali, etc.), oppure suscettibili di determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- b) siano stati posti in essere ostacoli all'esercizio del diritto-dovere di lavorare e studiare nell'Istituto, ovvero non si sia rispettato - singolarmente o in gruppo - il quadro normativo, organizzativo ed orario, che permette l'esplicarsi delle attività scolastiche nel loro regolare procedere durante l'anno.

Art. 18

Nel caso in cui venga disposta una tale sanzione, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione del sanzionato e al suo reintegro nella comunità scolastica.



Art. 19

Tale percorso di recupero potrà consistere, in sostituzione della frequenza delle lezioni, nella prestazione di opere sussidiarie a vantaggio del buon funzionamento dell'Istituto, ovvero in attività socialmente utili, favorendo così l'assunzione di stili di comportamento positivo, nonché un confronto con i valori della responsabilità e della solidarietà. Se l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla/e famiglia/e interessata/e o dallo/gli stesso/i studente/i scongiureranno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, al sanzionato sarà consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 20

Il Consiglio d'Istituto può prevedere l'allontanamento di un alunno dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico solo alle seguenti condizioni, se entrambe ricorrenti:

- a) nel caso di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, o di atti di grave violenza o comunque connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) nel caso non siano oggettivamente esperibili interventi tesi a un reinserimento responsabile dello studente nella comunità stessa durante l'anno scolastico.

Art. 21

Nei casi più gravi, ove ricorrano le medesime condizioni appena indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre anche l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 22

Per eventuali mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame le relative sanzioni saranno demandate alla Commissione d'esame.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 23

Il procedimento disciplinare è sempre avviato dal Dirigente Scolastico allorché questi abbia notizia, per iscritto, dal coordinatore di corso, dal coordinatore per l'inclusione, dai docenti, dal personale scolastico, dagli stessi studenti su segnalazione, di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento d'Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. Nel caso di mancata presenza dei genitori si procederà alla convocazione del consiglio di classe disciplinare.

Art. 24

Il Dirigente Scolastico invia comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente se maggiorenne, alla famiglia se minorenni. In detta comunicazione si informa che un delegato del Dirigente Scolastico si occuperà dell'istruttoria e che sarà possibile presentare memorie difensive.

In particolare, per le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione fino a 5 giorni, il responsabile dell'istruttoria sarà il coordinatore di classe, per le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dai 6 ai 15 giorni il responsabile dell'istruttoria sarà il docente delegato dalla Dirigente all'applicazione del regolamento disciplinare il quale svolgerà altresì la funzione di referente super partes con azione di controllo sulle procedure attivate dal coordinatore di classe.



Art. 25

Nel caso di procedimenti disciplinari aperti presso un Consiglio di Classe sarà cura del Dirigente Scolastico o suo delegato acquisire il maggior numero di informazioni e di riscontri in merito all'infrazione in questione, incontrare il/i presunto/i responsabile/i per consentirne l'esercizio del diritto di difesa.

26. Fino a 72 ore prima del cdc , lo studente maggiorenne, o la famiglia nel caso di minore ,possono chiedere il rito della conciliazione. Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito.

Il DS, acquisita la richiesta, dà mandato al docente coordinatore, di individuare un 'attività alternativa adeguatamente proporzionata.

L' accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di minorenni, l'accettazione è efficace solo se condivisa dalla famiglia.

La conciliazione verrà annotata sul RE

Art. 26

Il Dirigente Scolastico convoca il C.d.C completo di tutte le sue componenti, in detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili e i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno tramite pubblicazione sul sito e via mail.

Art. 27

Il C.d.C. delibera la sanzione e il minore sanzionato, rappresentato da chi esercita la potestà genitoriale, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. Tale conversione comporta la regolare frequenza delle lezioni ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Art. 28

Il C.d.C. dovrà redigere un verbale della seduta contenente l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione.

Art. 29

Il provvedimento contenente la sanzione disciplinare dovrà essere motivato e notificato per iscritto all'interessato e se minorenni, agli esercenti la potestà genitoriale. La sanzione potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Art. 30

Nel provvedimento dovrà essere inoltre indicata la possibilità di far ricorso entro il termine di 15 giorni dal ricevimento all'Organo di Garanzia interno della scuola. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 31

Nel caso di procedimenti disciplinari aperti presso il Consiglio d'Istituto, il docente che rileva l'infrazione la segnalerà al coordinatore di corso.



Art. 32

Il responsabile dell'istruttoria raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'infrazione in questione, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati e i controinteressati consegnano alla scuola, incontra chi è ritenuto responsabile dell'infrazione, ne ascolta le ragioni e le tesi a discolta. In ultimo riferisce al Dirigente Scolastico che, qualora lo ritenga necessario, inoltrerà la segnalazione con propria valutazione al Presidente del Consiglio d'Istituto.

Art. 33

Il Presidente del Consiglio d'Istituto, se gli elementi risultanti dalla fase istruttoria consigliano di procedere sulla via della sanzione, convoca il Consiglio d'Istituto per deliberare in merito all'irrogazione ed alla definizione della stessa.

Art. 34

Il Consiglio d'Istituto si riunisce per deliberare la conclusione della fase istruttoria del procedimento. Della seduta viene redatto un verbale analitico menzionante gli atti e le testimonianze acquisiti, nonché le motivazioni del provvedimento finale.

Art. 35

Una volta che il Consiglio d'Istituto abbia deliberato in merito alla sanzione disciplinare, tale delibera è comunicata per iscritto all'/agli alunno/i interessato/i, nonché alla/e famiglia/e, dal Dirigente Scolastico.

Art. 36

Nella comunicazione scritta il Dirigente specifica i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura della sanzione irrogata, la durata e la decorrenza della stessa, nonché la possibilità di fare ricorso entro 15 giorni dalla notifica presso l'Organo di Garanzia interno.

Art. 37

All'atto della comunicazione di ogni provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto è offerta all'/agli alunno/i la possibilità di conversione della sanzione in un'attività alternativa mirata alla responsabilizzazione del sanzionato e al suo reintegro nella comunità scolastica tra cui anche:

- a) attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica;

EVENTUALI IMPUGNAZIONI: REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Art. 38

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio e viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto. Per la componente studentesca il rinnovo è annuale.

Art. 39

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni da parte di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia interno. La procedura d'impugnazione sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.



Art. 40

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, con funzione di Presidente, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli studenti. Per la validità della seduta dell'Organo è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 41

Oltre che su eventuali impugnazioni, l'Organo di Garanzia decide anche, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

Art. 42

Qualora un membro dell'Organo di Garanzia sia parte in causa in un procedimento, ovvero manchino le condizioni di terzietà necessarie per l'espletamento delle sue funzioni, gli/le subentrerà, pro tempore, il primo dei non eletti nella sua lista di riferimento.

Art. 43

Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia in seguito al ricevimento di un ricorso in merito all'irrogazione di una sanzione da parte del Consiglio di classe e del consiglio d'istituto.

Art. 44

Il Dirigente Scolastico provvede a che l'Organo di Garanzia sia edotto della fase istruttoria e deliberativa del provvedimento sanzionatorio assunto dal Consiglio d'Istituto o consiglio di classe avverso il quale il ricorso è stato presentato e convoca il/i ricorrente/i davanti all'Organo stesso.

Art. 45

Una volta conclusa l'audizione di chi propone il ricorso, l'Organo di Garanzia si riunisce per deliberare. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 46

Il Dirigente Scolastico notifica per iscritto il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno al ricorrente.

Art. 47

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso, entro 30 giorni al Direttore dell'U.S.R. il quale, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto da tre docenti, due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti e da un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'U.S.R. o suo delegato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Al presente Regolamento sono allegate:

- a) tabella riepilogativa delle sanzioni disciplinari a carico degli studenti;
- b) il regolamento sul divieto di fumare nella scuola;



- c) i riferimenti normativi “per la prevenzione e il contrasto delle nuove forme di devianza: bullismo e cyberbullismo

Art. 49

Il presente Regolamento può essere modificato, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto. Eventuali modifiche e/o integrazioni possono essere apportate su proposta delle singole componenti scolastiche, motivate per iscritto al Presidente del Consiglio d'Istituto e al Dirigente Scolastico.

Art. 50

Il presente Regolamento è affisso all'Albo della scuola e pubblicato sul sito dell'Istituto. Esso entrerà in vigore 5 giorni dopo la sua affissione/pubblicazione.